



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in doppio originale, l'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **settembre**, in Termoli, nella sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli - Palazzo degli Uffici - Zona Industriale, tra i signori:

- ♦ **BONIFACIO Domenico**, nato a Guglionesi (CB), il 07.06.1955, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Servizio Tecnico/Acquisti del "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO" - on sede in Termoli - Via Enzo Ferrari, n.10 - Zona Industriale - ove domicilia per la carica - Codice Fiscale 00090190703, per brevità in seguito denominato semplicemente Consorzio.

da una parte

E

- ♦ **SCARANO Davide Vincenzo Giuseppe**, nato a Lucera (FG) il 20.10.1978, che interviene quale Amministratore Delegato della ditta "**BIO VALORE WORLD SPA**", con sede legale in 00191 Roma, Via Flaminia, 491, ove domicilia per la carica - C.F./ P.IVA 14984221003 - per brevità in seguito denominata semplicemente Società, con Stabilimento in Termoli (CB) - Via Giulio Pastore - Zona Industriale "B" - Foglio 49 del Comune di Termoli, P.la 29, Sub.1.

dall'altra parte

PREMESSO CHE

- A)- La Società, con nota del 04.09.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n.2837, ha inoltrato al Consorzio la domanda di derivazione di acqua per uso potabile dagli impianti consortili;
- B)- Il Consorzio, con apposita istruttoria, ha verificato la fattibilità tecnica della richiesta e la sua accoglibilità e con delibera di Comitato Direttivo n.80 del 30.07.2020, ha espresso l'accettazione all'esercizio per la Società "BIO VALORE WORLD SPA";
- C)- La Società richiedente ha preso visione ed esatta conoscenza del vigente "*Regolamento per la distribuzione dell'acqua nell'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno*" e con il presente atto dichiara di accettarne tutte le clausole e condizioni.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Bio Valore World S.p.A. Società Benefit
Via Flaminia, 491 - 00191 ROMA
Partita IVA 14984221003

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO E ACQUISTI
Geom. Domenico Bonifacio

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la fornitura di acqua POTABILE da parte del Consorzio alla Società richiedente.

L'acqua sarà fornita per uso esclusivamente POTABILE e consegnata all'uscita dello strumento di misura.

ART. 2 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorrerà dal momento dell'allaccio fisico della Società alla rete consortile.

A norma dell'art. 4, co. 2°, del Regolamento consortile, di cui al punto C) della Premessa, la scadenza del primo periodo della convenzione è, comunque, fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

Successivamente al decorso del periodo di cui al comma che precede, la presente convenzione si rinnoverà tacitamente annualmente, salvo disdetta da inoltrare al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza ovvero entro e non oltre il 30 settembre.

La Società, qualora intenda cessare l'attività, potrà disdire la convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza ovvero entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 3 – Spese

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la Società ha effettuato un deposito cauzionale, con bonifico del 09.07.2020, presso BANCO BPM SPA, Agenzia di Termoli, a garanzia di eventuali danni e precisamente:

- danni alle infrastrutture consortili rete acqua potabile;
- manomissioni condotta e/o apparecchi di misura;
- mancati pagamenti;
- garanzia impegni convenzionalmente assunti.

Si precisa che tale deposito, comunque, non esonera la Società dalla corresponsione di eventuali ulteriori risarcimenti.

Per quanto riguarda la possibilità di pagamento rateizzato delle spese di allaccio di cui al comma 2, si rimanda all'art.51 del Regolamento.

Bio Valore World S.p.A. Società Benefit
Via Fleming, 491 - 00191 ROMA
Partita IVA 14984221003

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO E ACQUISTI
Geom. Domenico Bonifacio



ART. 4 – Quantità massima a disposizione

Il Consorzio si impegna a somministrare alla Società, il quantitativo massimo di **96 mc/g pari a 35.040 mc/a.**

Tale quantitativo massimo potrà essere variato solo con atto integrativo della presente convenzione.

ART. 5 – Punte di prelievo

La Società è tenuta a rispettare nei prelievi la portata concessa.

ART. 6 – Proprietà di opere e manufatti

Le opere di presa ed i relativi manufatti, le condotte di derivazione, anche se costruiti a totale carico della Società utente, sono di proprietà del Consorzio, residuando alla Società il diritto di uso.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni saranno effettuate dal Consorzio, ma a spese della Società che provvederà a rimborsarle all'Ente a presentazione fattura.

ART. 7 – Prezzo della fornitura

L'acqua potabile, relativamente al primo periodo di vigenza della convenzione, come indicato all'art. 2, commi 1 e 2, viene fornita dal Consorzio al prezzo di **€ 0,170/mc (vedere TAB. "B1" allegata al Regolamento)**, oltre IVA ed altri oneri fiscali imposti dalle norme vigenti.

Successivamente al primo periodo indicato al comma precedente, l'acqua sarà fornita dal Consorzio al prezzo stabilito annualmente con delibera di Comitato Direttivo, maggiorato di IVA ed altri oneri fiscali imposti dalla vigente normativa, comunicato agli utenti entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di tale comunicazione, si intende valido ed operante il prezzo unitario indicato al primo comma.

Il Consorzio potrà apportare, con apposita delibera di Comitato Direttivo, anche nel corso dell'esercizio, modifiche al prezzo di fornitura contrattualmente stabilito, qualora particolari cause di natura economica, legislativa o ambientale, lo rendessero necessario.

ART. 8 – Lettura degli apparecchi di misura.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita, mensilmente per le GRANDI UTENZE e trimestralmente per le PICCOLE UTENZE, entro i primi giorni del mese o trimestre, dal personale del Consorzio in contraddittorio con il personale dell'azienda utente.

Per ogni lettura verrà rilasciata apposita ricevuta firmata dal personale del Consorzio e controfirmata dal personale dell'azienda utente.

Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia possibile la lettura dei consumi per almeno due mesi o trimestri consecutivi, il Consorzio potrà disporre la chiusura della utenza, che sarà

riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura, la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il Consorzio ha comunque facoltà di fare eseguire letture supplementari a sua discrezione.

ART. 9 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà mensilmente per le GRANDI UTENZE e trimestralmente per le PICCOLE UTENZE, sulla base dei consumi rilevati con le modalità previste al precedente articolo 8.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato dalla Società nel termine di gg. 30 dalla data di emissione mediante *RID bancario*.

Trascorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Società sarà considerata in mora.

Il mancato pagamento di due fatture, anche non consecutive, emesse nel corso di una annualità, comporterà, previa diffida ad adempiere intimata dal Consorzio, la sospensione della fornitura consortile fino a regolarizzazione dei pagamenti, nonché il promuovimento dell'azione per il recupero coattivo del credito.

In caso di ritardo nel pagamento della fattura, la Società sarà tenuta, al pagamento dovuto, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.

Il pagamento delle fatture non potrà essere sospeso o differito dalla Società nemmeno in caso di contestazioni.

ART. 10 – Manutenzione misuratore e letture

L'apparecchio di misura sarà approvato dal Consorzio, ma installato a cura e spese della Società al limite di batteria della linea di fornitura.

ART. 11 – Autorizzazioni

Il Consorzio provvederà a richiedere eventuali autorizzazioni ed a promuovere procedure espropriative o costituzioni di servitù che si rendessero necessarie per la costruzione ed esercizio della derivazione, ribaltandone i relativi costi sulla Società a mezzo fattura.

ART. 12 – Manomissioni

La Società risponderà della manomissione, sottrazione, distruzione e deterioramento di materiali ed apparecchi.

Si richiama il disposto degli artt. 26 e 44 del Regolamento.

ART. 13 – Ispezioni

Il Consorzio ha diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua situati all'interno della proprietà privata. Per le modalità di esercizio dell'ispezione in argomento di rimanda all'art. 32 del Regolamento.

Bio Valore World S.p.A. Società Benefit
Via Flaminia, 491 - 00191 ROMA 4
Partita IVA 14984221003

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO E ACQUISTI
Geom. Domenico Bonifacio

Art. 14 – Divieto di differente utilizzazione.

L'acqua non potrà essere utilizzata dalla Società in località e per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

Art. 15 – Divieto di allacci abusivi.

Sono vietati i collegamenti alla rete di proprietà del Consorzio non autorizzati da quest'ultimo. Lo schema aggiornato della rete, presentato dalla Società all'atto della sottoscrizione del presente atto, resta depositato presso l'Area Tecnica consortile.

La società non potrà installare tubazioni di qualsiasi natura apportanti acqua proveniente da sorgenti diverse dalla presa consortile e non potrà, inoltre inserire, nella propria rete impianti di sollevamento se non dopo l'approvazione da parte del Consorzio.

Art. 16 – Eventuali dispersioni.

Ogni dispersione che eventualmente si verificasse a valle dello strumento di misura, sarà considerata dal Consorzio come normale consumo e quindi ad esclusivo totale carico dell'Utente.

ART. 17 – Sospensioni del servizio

Le sospensioni, le limitazioni, le oscillazioni di pressione e le variazioni qualitative dell'acqua, dovute a qualsiasi causa, non daranno diritto alla Società di richiedere refusioni di danni, né rimborso di spese, né risoluzione di contratto, fermo restando l'impegno del Consorzio ad espletare tutte le attività necessarie - nel minor tempo possibile - per rimuovere le cause del disservizio.

Ogni sospensione della fornitura, dovuta ad inadempienza od a richiesta della Società, comporterà il pagamento da parte di questa delle spese di sospensione e riattivazione della fornitura, nonché dei corrispettivi pattuiti e del risarcimento di eventuali danni.

In caso di interruzione e/o limitazioni del servizio in relazione ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Consorzio dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società a mezzo preventivo avviso con indicazione dei tempi del disservizio e dovranno essere concordate tutte le azioni atte ad evitare una riduzione significativa dell'operatività dell'azienda.

La sospensione del servizio potrà essere disposta anche nei casi previsto dall'art. 33, co. 4°, del Regolamento.

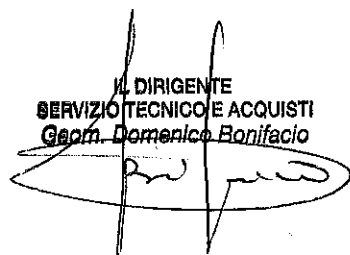
ART. 18 – Risoluzione di diritto

La presente convenzione si risolve di diritto nei casi previsti dell'art. 43 del citato Regolamento, che qui si abbia per richiamato e trascritto.

Bid Valore World S.p.A. Società Benefit
Via Flaminia, 491 - 00191 ROMA
(Partita IVA 14984221003)

5

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO E ACQUISTI
Geom. Domenico Bonifacio



La presente convenzione potrà essere revocata dal Consorzio nei casi sanciti dagli artt. 42 e 44 del Regolamento suddetto.

ART. 19 – Foro competente

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative al presente atto ed alla sua esecuzione è esclusivamente il Foro del Tribunale Larino, Sezione Distaccata di Termoli.

ART. 20 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia al vigente "Regolamento per la distribuzione dell'acqua nell'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno", ben conosciuto ed accettato dalla Società, nonché a sue eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 21 – Atto integrativo

E' prevista la facoltà delle Parti di stipulare un eventuale atto integrativo della presente convenzione in caso di sopravvenute esigenze, tali da non alterarne il contenuto fondamentale.

ART. 22 - Clausola D. Lgs. 231/2001

La Società prende atto che il Consorzio ha adottato un proprio Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo ed un proprio Codice Etico nel rispetto delle previsioni del D. D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito web dell'Ente (www.cosib.it).

La Società, pertanto, nell'esecuzione della presente Convenzione opererà in stretta aderenza ai principi ed alle regole ivi contenuti, nonché alle vigenti norme in materia di prevenzione e lotta alla corruzione.

ART. 23 – Comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, inerente e conseguente all'esecuzione della presente convenzione, la Società è tenuta a rivolgere apposita nota in forma scritta agli uffici tecnici consortili competenti.

ART. 24 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Società

BIO VALORE WORLD SPA


L'Amministratore Delegato

(Davide Vincenzo Giuseppe SCARANO)

Per il Consorzio

Il Dirigente Servizio Tecnico/Acquisti

(Domenico BONIFACIO)



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si accettano espressamente, senza riserva alcuna, presente e futura, tutti gli articoli del *"Regolamento per la distribuzione dell'acqua nell'area del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno"* nonché le seguenti clausole della presente convenzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Società

BIO VALORE WORLD SPA

L'Amministratore Delegato

(Davide Vincenzo Giuseppe SCARANO)

Per il Consorzio

Il Dirigente Servizio Tecnico/Acquisti

(Domenico BONIFAZI)

